

461

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Numero dei posti per l'insegnamento nelle scuole medie ad indirizzo strumentale della regione Abruzzo)	8
Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2004	3	(Sezione 4 – Misure a favore dell'isola di Lampedusa colpita da una tromba d'aria nel mese di dicembre 2003)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 5 – Misure a favore delle province di Siracusa e Catania colpite da un nubifragio nel mese di settembre 2003)	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 6 – Misure a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti da un'ondata di maltempo di eccezionale gravità nel mese di dicembre 2003)	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Modalità di valutazione da parte dell'Istat dei dati relativi alle coppie omosessuali nell'ambito del censimento della popolazione)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 8 – Ordinanza del Presidente del Consiglio del 2 ottobre 2003 n. 3316, relativa ai criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e alle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica)	12
Garante per la protezione dei dati personali (Trasmissione di un documento)	6		
Atti di controllo e di indirizzo	6		
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6		
Interpellanze ed interrogazioni	7		
(Sezione 1 – Interventi per garantire il tempo pieno e prolungato a scuola)	7		
(Sezione 2 – Iniziative del Governo relative ai punti da riconoscere ai docenti precari ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Mozione Landi di Chiavenna ed altri n. 1-00353 sulle iniziative per sostenere la partecipazione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità in qualità di osservatore	13	Proposte di legge nn. 150-3282-3867-3884 (approvata dalla II Commissione del Senato) e n. 4204	19
(Sezione 1 – Mozione)	13	(Sezione 1 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	19
Proposta di legge n. 3554	15	(Sezione 2 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	21
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	15	(Sezione 3 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	21
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 4 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	22
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	16	(Sezione 5 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	22
(Sezione 4 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	17	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	23
(Sezione 5 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	17		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 maggio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Uso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micchiché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti,

Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CIRIELLI: « Introduzione dell'articolo 640-*quinquies* del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori e anziani » (4956);

RAFFALDINI ed altri: « Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale » (4957);

DEIANA e PISA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause, sulle modalità e sulle procedure delle operazioni belliche svoltesi a Nassyria il 6 aprile 2004 nonché sul ruolo e sulle eventuali responsabilità del contingente militare italiano » (4958).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4907, d'iniziativa dei deputati COLUCCI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e istituzione del premio biennale della Presidenza del Consiglio dei ministri intitolato a Giacomo Matteotti ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MAZZONI: « Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria » (4864) *Parere delle Commissioni I e XI.*

VII Commissione (Cultura):

COLUCCI ed altri: « Disposizioni per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e istituzione del premio biennale della Presidenza del Consiglio dei ministri intitolato a Giacomo Matteotti » (4907) *Parere delle Commissioni I e V.*

X Commissione (Attività produttive):

D'AGRÒ: « Istituzione del registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e di analoghi apparecchi che consentono vincite di qualsiasi natura » (4825) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX e XIV.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commis-

sioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 6 aprile 2004, sentenza n. 112 del 25 marzo 2004-6 aprile 2004 (doc. VII, n. 443), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 6 aprile 2004, sentenza n. 113 dal 25 marzo-6 aprile 2004 (doc. VII, n. 444), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro;

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 8 aprile 2004, sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004 (doc. VII, n. 445), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214; dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Mestre, (r.o. n. 996 del 2003);

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 120 del 7-16 aprile 2004 (doc. VII, n. 446) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, rispettivamente dal tribunale di Roma, IV sezione penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano e dal tribunale di Bologna, I sezione penale;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 7, della predetta legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

sentenza n. 129 del 26-28 aprile 2004 (doc. VII, n. 447) con la quale:

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, recante « Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici » e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 30 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 25 febbraio 2004, concernente l'indagine sulla gestione dell'edilizia universitaria e sui provvedimenti conseguenti alle delibere n. 79 del 2000 e n. 11 del 2002 della sezione stessa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 26 aprile 2004 del Ministero degli affari esteri – *alla III Commissione permanente (Affari esteri);*

un decreto in data 31 marzo, un decreto in data 2 aprile e uno in data 9 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).*

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto

dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 29 aprile 2004 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 11 marzo 2004 e due decreti in data 17 marzo 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 8 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 29 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 29 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione di dati personali, riferita all'anno 2003 (doc. CXXXVI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 maggio 2004, alla pagina 6, seconda colonna, nona riga, la dicitura: « (data 21 gennaio 2004) » deve intendersi sostituita dalla seguente: « (data 29 aprile 2004) ».

abilitati per concorso ordinario e/o sessione riservata di esami ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti;

tale pronuncia costitutiva di annullamento poggia sull'inesistenza di normativa primaria e secondaria, da cui far discendere i relativi provvedimenti dell'amministrazione scolastica;

la prassi interpretativa in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 33 della legge n. 1034 del 1971 dispone in capo all'amministrazione scolastica la facoltà di sospendere, di fatto, l'esecutività delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado, in pendenza di ricorso davanti al Consiglio di Stato;

tale prassi è già stata applicata in passato in casi analoghi;

la decurtazione dei 18 punti indebolisce le posizioni in graduatoria dei precari storici, azzerando le legittime aspettative dei docenti precari, formatesi per effetto della pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive;

le organizzazioni sindacali hanno messo in piedi azioni di tutela dei lavoratori precari, anche ricorrendo alla tutela dell'interesse legittimo e al risarcimento per lesione dello stesso —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per tutelare le legittime aspettative del personale precario e se non ritenga opportuno procedere con la decretazione d'urgenza, al fine di porre fine al più presto al clima di disagio e di incertezza in cui vivono i precari. (3-02586)

(29 luglio 2003)

(Sezione 3 — Numero dei posti per l'insegnamento nelle scuole medie ad indirizzo strumentale della regione Abruzzo)

C) Interrogazione

LOLLI, CRISCI, SASSO, CIALENTE, BORRELLI e MARIOTTI. — *Al Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

per l'anno scolastico 2003/2004, la direzione regionale del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Abruzzo aveva preventivato 55 posti di insegnamento nelle scuole medie ad indirizzo strumentale, per confermare e attivare i corsi necessari agli alunni che avevano svolto regolarmente le prove attitudinali per i vari strumenti (arpa, flauto, chitarra, violino, pianoforte);

alcuni posti furono assegnati a personale inserito nelle graduatorie permanenti di competenza dei centri servizi amministrativi (*ex* provveditorati agli studi) ed altri attingendo alle graduatorie d'istituto, di competenza dei dirigenti scolastici, per la classe di concorso A077 di strumento musicale, appositamente istituita con la legge n. 124 del 1999;

a settembre 2003 tutti, alunni, famiglie e docenti, erano in attesa che questi corsi partissero con l'inizio delle lezioni, fissato in Abruzzo al 15 settembre 2003;

il 5 settembre 2003, con circolare n. 11355, il dirigente regionale coordinatore dei centri servizi amministrativi, dottor Sandro Santilli, invitava i dirigenti scolastici a « soprassedere al conferimento delle supplenze » nelle graduatorie d'istituto;

il successivo 23 settembre 2003 la direzione regionale emetteva un decreto, a firma del direttore generale, dottor Nino Santilli, che così recitava: « Tenuto conto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie n. 488 del 28 dicembre 2001 e n. 289 del 27 febbraio 2002; vista la circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003 e la circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003; considerato che i posti di strumento musicale previsti in organico di diritto 2003-2004 vanno comunque salvaguardati, in organico di fatto è possibile, in via del tutto eccezionale, confermare il numero dei posti esistenti in regione nell'anno scolastico 2002-2003 »;

gli organici di diritto sono stati, perciò, salvaguardati, mentre, in particolare nelle province di Pescara e di L'Aquila, i contratti degli insegnanti precari sui posti originari sono stati revocati o modificati. In provincia di Teramo si sono mantenuti i contratti con tre insegnanti di pianoforte, nominati dal centro servizi amministrativi di Teramo, mentre i contratti che dovevano essere stipulati dai dirigenti scolastici non hanno avuto seguito;

tutto quanto sopra descritto ha, secondo gli interroganti, comportato molte conseguenze, tra le quali:

a) un rilevante danno all'utenza: centinaia di famiglie private dell'insegnamento di strumento musicale, da loro scelto e poi improvvisamente eliminato; centinaia di strumenti musicali e di materiale didattico acquistato e inutilizzato;

b) un rilevante danno al patrimonio culturale del territorio: è fuori dubbio che, venendo a mancare un'opportunità così importante e accessibile a tutti, si indebolisce una parte rilevante del patrimonio culturale dell'Abruzzo, ricco di tradizioni e di autorevoli esponenti della musica;

c) rilevanti danni ai lavoratori, quali: la perdita dei sussidi di disoccupazione, la perdita dei punteggi di servizio, i danni economici per spese legali da sostenere per far fronte alla caotica situazione, disparità di trattamento tra chi lavora e chi si vede un diritto negato, aspettative di lavoro disilluse, senza nessun ragionevole preavviso e senza nessuna giusta e fondata causa;

d) gli organici di fatto dell'anno scolastico 2002-2003 non sono stati confermati, annullando la continuità didattica e facendo gravare sulle famiglie dei ragazzi che frequentavano nel suddetto anno scolastico i costi degli strumenti musicali e del materiale didattico (libri, leggit, metronomi e quant'altro) acquistati l'anno precedente;

e) la pretesa razionalizzazione della spesa per la scuola attraverso i tagli non ha sortito effetto, anzi si è venuto a creare

uno spreco, in quanto, nella provincia di Teramo, sono stati attivati ben 3 corsi « zoppi », cioè funzionanti con un solo docente (e quindi strumento) su quattro (come invece previsto dal decreto ministeriale n. 201 del 1999, articolo 3): quindi, tre docenti pagati dallo Stato per non lavorare;

f) disparità di trattamento tra le varie province: le quattro province abruzzesi, infatti, non hanno avuto lo stesso trattamento per quanto concerne questo problema; addirittura, agli insegnanti della provincia de L'Aquila è stato proposto un doppio contratto misto, in parte in applicazione del contratto collettivo nazionale, pagato dal ministero dell'economia e delle finanze, e in parte con contratto a prestazione d'opera, pagato dalla scuola;

g) l'assunzione di insegnanti con contratti atipici: alcuni insegnanti delle province di Teramo, Pescara e L'Aquila stanno ricoprendo un posto di nomina (classe di concorso A077) con contratti a prestazione d'opera. Gli insegnanti, cioè, pur ricoprendo un effettivo posto di lavoro che prevede una nomina da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono considerati come collaboratori esterni e, perciò, assunti con un contratto atipico. Vengono, così, a mancare le giuste retribuzioni, i versamenti pensionistici e l'acquisizione di punteggi di servizio -:

perché non siano stati attivati entro l'anno scolastico 2003-2004 tutti i corsi che erano stati previsti prima del 5 settembre 2003;

perché per l'anno scolastico 2004-2005 non si vogliano consolidare tutti i 55 posti inizialmente assegnati nell'organico di diritto;

quali misure pensi di adottare il Ministro interrogato per superare queste disfunzioni ed evitare che queste si ripetano in futuro, verificando l'esistenza di eventuali responsabilità. (3-03168)

(10 marzo 2004)

(Sezione 4 – Misure a favore dell'isola di Lampedusa colpita da una tromba d'aria nel mese di dicembre 2003)

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nel mese di dicembre 2003 una tromba d'aria di notevole entità ha colpito l'isola di Lampedusa;

l'evento calamitoso ha prodotto ingenti danni a pubblici edifici, al sistema viario già precario e alle attività produttive, con particolare riferimento alle numerose strutture ricettive –:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo per venire incontro all'isola di Lampedusa, fortemente danneggiata dal grave evento calamitoso.

(2-01018) « Cusumano, De Franciscis ».

(18 dicembre 2003)

(Sezione 5 – Misure a favore delle province di Siracusa e Catania colpite da un nubifragio nel mese di settembre 2003)

E) Interrogazione

MASTELLA, CUSUMANO, PISICCHIO, POTENZA, DE FRANCISCIS, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTECUOLLO, OSTILIO, LUIGI PEPE e BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, colpendo, in particolare, le province di Siracusa e di Catania;

il nubifragio ha provocato ingenti danni alle infrastrutture viarie e all'agricoltura, mettendo in ginocchio l'intera collettività;

il perdurare del maltempo, come prevedono i meteorologi, rischia di peggiorare la situazione nelle zone già così duramente colpite –:

quali provvedimenti il Governo intenda tempestivamente adottare per venire incontro alle esigenze delle due province e se non ritenga urgente e necessario dichiarare lo stato di calamità naturale.

(3-02676)

(18 settembre 2003)

(Sezione 6 – Misure a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti da un'ondata di maltempo di eccezionale gravità nel mese di dicembre 2003)

F) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

un'ondata di maltempo di eccezionale gravità ha colpito la Sicilia orientale, sconvolgendo la province di Messina e di Enna e causando vittime e danni;

in particolare, nella fascia ionica come nella parte nebroidea della provincia di Messina si sono verificati allagamenti e frane, il fiume Alcantara ha superato i livelli di guardia, vi sono stati straripamenti dei corsi d'acqua e invasioni di fango, le arterie stradali principali sono state chiuse e numerosi centri abitati sono rimasti completamente isolati;

continue mareggiate si sono abbattute lungo la costa ionica della suddetta provincia, tanto da obbligare l'evacuazione di abitazioni civili e di insediamenti commerciali e turistici, distrutti dalla violenza dei marosi. Gli eventi atmosferici hanno, altresì, colpito edifici di pregio artistico e di culto e riserve naturali;

sono stati pesantemente danneggiati, oltre ai fabbricati ed alle infrastrutture di trasporto (autostrade, strade statali e se-

condarie e linee ferroviarie), gli impianti elettrici, le linee telefoniche, le condutture idriche di acqua potabile e la rete fognaria;

il persistere di condizioni atmosferiche così sfavorevoli sta conducendo le attività economiche della zona verso ulteriori disastri, appesantendo la situazione di allarme diffuso e di profondo disagio della collettività —:

se non si intenda riconoscere con ogni possibile urgenza lo stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni della provincia di Messina, analogamente a quanto avvenuto in provincia di Enna, adottando tutte le misure necessarie ed idonee a fronteggiare la situazione di pericolo immediato e di eccezionale gravità ed a ripristinare condizioni normali di vita per le decine di migliaia di cittadini ivi residenti.

(2-01012) « Stagno d'Alcontres ».

(15 dicembre 2003)

(Sezione 7 – Modalità di valutazione da parte dell'Istat dei dati relativi alle coppie omosessuali nell'ambito del censimento della popolazione)

G) Interrogazione

GRILLINI, BELLILLO, ZANOTTI, SODA, BIMBI, ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, ZUNINO, VENDOLA, PISTONE, RUZZANTE e MAGNOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un noto portale *internet* italiano ha pubblicato un'indagine secondo la quale, nell'elaborazione dei dati rilevati in occasione del 14° censimento della popolazione e delle abitazioni, realizzato nell'ottobre del 2001, l'Istituto nazionale di statistica ha considerato « incongrui » i dati relativi alle persone dello stesso sesso che si

fossero dichiarate conviventi nel foglio di famiglia incluso nel questionario consegnato durante il censimento;

molte coppie omosessuali, come è dato sapere dalla relativa campagna lanciata dallo stesso sito *internet* in occasione del censimento, erano state sollecitate a dichiarare il loro reale *status* familiare in occasione del rilevamento e, verosimilmente, molte di esse hanno raccolto l'appello;

i servizi informativi approntati dallo stesso Istituto nazionale di statistica in occasione del censimento (numeri verdi, siti *internet* ed altri) consigliavano alle coppie omosessuali, conviventi e iscritte nel medesimo stato di famiglia, di compilare un unico modello e di dichiarare il proprio *status* di conviventi, contrariamente a quanto veniva, invece, suggerito alle coppie di persone coabitanti per ragioni diverse dai vincoli affettivi;

la *ratio* con cui l'Istat ha proceduto alla cancellazione dei dati, sulla base di una presunta « incongruità » della realtà delle persone omosessuali conviventi, si manifesta come una vera e propria discriminazione basata su un pregiudizio di tipo ideologico;

la maggioranza dei Paesi occidentali realizzano rilevamenti censuari che non ignorano l'esistenza delle convivenze omosessuali e nei confronti di queste, secondo vari pronunciamenti sia del Consiglio d'Europa sia della Corte europea dei diritti umani, sono espressamente vietati tutti i tipi di discriminazioni —:

se sia a conoscenza dell'episodio delineato in premessa e se non ritenga urgente intervenire presso l'Istituto nazionale di statistica, al fine di conoscere i motivi del comportamento descritto e sollecitare un diverso atteggiamento per le future rilevazioni. (3-03000)

(29 gennaio 2004)

(Sezione 8 – Ordinanza del Presidente del Consiglio del 2 ottobre 2003 n. 3316, relativa ai criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e alle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica)

H) Interrogazione

ABBONDANZIERI, VIGNI e RAF-FAELLA MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, come convertito dalla legge n. 401 del 2001, stabilisce le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

sulla *Gazzetta Ufficiale* di venerdì 10 ottobre 2003 è stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3316, che apporta ben 122 modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003, recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica »;

a quanto risulta agli interroganti, le nuove norme antisismiche sono state elaborate da un gruppo di lavoro costituito presso il dipartimento della protezione civile;

tali norme sono state emanate utilizzando per l'ennesima volta lo strumento dell'ordinanza di protezione civile;

immediatamente dopo la diffusione della notizia che il comune di San Giuliano di Puglia, epicentro del terremoto del 2002 in Molise, in cui persero la vita ventisette alunni di una scuola elementare, non era classificato come « a rischio sismico », il dipartimento della protezione

civile ha chiesto di definire con celerità la redazione del testo finale della nuova normativa antisismica;

dall'esame delle 122 modifiche si evince come le stesse non siano solo tese a correggere mere « sviste materiali », ma anche errori sostanziali, come formulazioni matematiche errate —:

quale sia la composizione del gruppo di lavoro e sulla base di quali criteri sia stato costituito;

di chi sia la responsabilità di tali errori e perché non sia stata coinvolta gran parte della comunità scientifica;

quale sia la ragione per cui non si è ritenuto di tenere informato il Parlamento, stante la primaria e vitale importanza che tale provvedimento riveste per il nostro Paese;

quali siano le ragioni che hanno portato il dipartimento della protezione civile a « correggere » la norma che sanciva l'obbligatorietà dell'adozione delle nuove regole da parte delle regioni e dei comuni, sostituendola con una mera « possibilità »;

che cosa si stia facendo in relazione a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, del Presidente del Consiglio dei ministri e all'articolo 2, commi 4 e 6, della medesima ordinanza;

se si stia predisponendo il piano straordinario di messa in sicurezza previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274;

a quanto ammontino le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima ordinanza.

(3-03289)

(26 aprile 2004)

**MOZIONE LANDI DI CHIAVENNA N. 1-00353 SULLE
INIZIATIVE PER SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE
DI TAIWAN ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA
SANITÀ IN QUALITÀ DI OSSERVATORE**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premesso che:

è necessario garantire un buono stato di salute a tutti i cittadini del mondo e la conseguente necessità di accesso ai farmaci e agli *standard* più elevati d'informazione e di servizi sanitari, al fine di migliorare i livelli di salute pubblica soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ove il tasso di mortalità, anche infantile, è elevatissimo e moralmente insostenibile;

sono da tenere presenti i vantaggi che può portare la partecipazione su scala mondiale e il coinvolgimento diretto e senza ostacoli ai *forum* e ai programmi internazionali di cooperazione sanitaria, in particolare se si considerano i rischi, attualmente più elevati, di diffusione transfrontaliera di diverse malattie infettive, quali il *virus* di immunodeficienza umana (*Hiv*), la tubercolosi e la malaria, la *Sars* ed altre epidemie, anche per contaminazione animale;

sono considerevoli i progressi già realizzati dalla Repubblica di Cina in Taiwan in campo sanitario, tra cui figurano un'aspettativa di vita tra le più elevate in Asia, tassi di mortalità materna e infantile paragonabili a quelli dei Paesi occidentali, l'eliminazione di malattie infettive, quali il colera, il vaiolo e la peste, e il fatto che Taiwan è stato il primo Paese

della regione ad avere debellato la poliomielite e ad aver somministrato ai bambini il vaccino contro l'epatite B;

è da tenere in considerazione l'assistenza concreta che da molti anni Taiwan offre a numerose nazioni in via di sviluppo – in Africa, America Latina e Asia-Pacifico – con efficaci programmi di cooperazione nei campi sanitario, sociale, educativo ed economico-produttivo;

pronto e generoso è l'aiuto finanziario fornito da Taiwan a molti Paesi in occasione di terremoti e di altre sciagure naturali;

Taiwan ha, unico Paese al mondo, costituito la « Fondazione Carlo Urbani », dotandola di 8,8 milioni di dollari per lo studio e la ricerca di profilassi contro le malattie infettive, una delle quali, la *Sars*, è responsabile della prematura morte del nostro eroico ricercatore;

negli ultimi anni Taiwan ha manifestato la volontà di fornire assistenza finanziaria e tecnica ai programmi di aiuti internazionali e alle attività sanitarie sostenute dall'Organizzazione mondiale della sanità e molti progetti sostenuti da Taiwan sono operativi in aree povere del pianeta afflitte da malattie infettive;

Taiwan è, altresì, già parte attiva in alcune organizzazioni internazionali, quali il *Wto*, l'*Apec*, l'*Adb*, la *Bers*, il Comitato olimpico ed altre, e tale *status* di osservatore nell'Organizzazione mondiale della

sanità non può avere alcun riflesso nei rapporti politici fra Pechino e Taipei;

Taiwan, anche in considerazione del numero di abitanti (23 milioni) e del ruolo che riveste sotto l'aspetto economico, essendo il 14° Paese al mondo per interscambio commerciale, dovrebbe essere rappresentata in seno a tutte le organizzazioni multilaterali;

la risoluzione contenente tali auspici, approvata all'unanimità nel maggio 2002 dal Parlamento europeo, inoltre, espressamente invitava i Governi degli Stati membri dell'Unione europea a consentire le visite private, nei Paesi dell'Unione europea, delle autorità di Taiwan;

con la risoluzione n. 7-00124 del 23 luglio 2002, approvata all'unanimità, la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati aveva impegnato il Governo « a sostenere, nell'ambito di tutte le sedi opportune ed in coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea, la richiesta di Taiwan di partecipare all'Organizzazione mondiale della sanità con lo *status* di osservatore in qualità di entità sanitaria »;

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito di tutte le sedi opportune ed in coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea, la ricerca di ogni

possibile forma di coinvolgimento che consenta a Taiwan di concorrere attivamente all'azione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(1-00353) « Landi di Chiavenna, Selva, Folenena, Colucci, Naro, Verneti, Didonè, Rizzi, Adduce, Amoruso, Angioni, Baldi, Emerenzio Barbieri, Benedetti Valentini, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Cannella, Carrara, Cirielli, Giulio Conti, Cossa, Crucianelli, D'Alia, Di Luca, Di Virgilio, D'Agrò, Fontana, Fragalà, Gamba, La Grua, Labate, Lamorte, Lisi, Santino Adamo Loddo, Losurdo, Maceratini, Malgieri, Mantini, Massidda, Mazzocchi, Mazzoni, Migliori, Milanese, Misuraca, Osvaldo Napoli, Oricchio, Ostillio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Patarino, Antonio Pepe, Luigi Pepe, Pezzella, Pinotti, Ramponi, Romoli, Rosato, Rositani, Rosso, Saglia, Sandi, Sardelli, Savo, Strano, Tarantino, Tucci, Zacchera, Zama, Amato, Burani Procaccini, Mosella, Buontempo, Cima ».

(6 aprile 2004)

(Testo modificato nel corso della seduta)

**PROPOSTA DI LEGGE: RAMPONI: ESTINZIONE DEGLI ASSE-
GNI DI PENSIONE E DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI AN-
NESSI ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE CONFERITI
AGLI EX MILITARI GIÀ DIPENDENTI DALLA CESSATA AMMI-
NISTRAZIONE ITALIANA DELL'ERITREA, MEDIANTE LIQUI-
DAZIONE DI UNA SOMMA UNA TANTUM (3554)**

(A.C. 3554 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3554 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garan-
tire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:

*all'articolo 1, comma 3, le parole da:
« in ogni caso », fino alla fine del comma
siano sostituite dalle seguenti: « che l'im-
pegno di spesa si verifichi nell'anno
2004. »;*

*all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito
con il seguente: « All'onere derivante dal-
l'attuazione della presente legge, pari a
254.000 euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. »*

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11 Deiana e 2.1 Pi-
notti e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Ruz-
zante, in quanto suscettibili di determi-
nare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica privi di idonea quantificazione e
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 3554 - Sezione 3)**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 2.

2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità del comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

3. Le modalità di corresponsione della somma *una tantum* di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare in ogni caso che l'erogazione della stessa avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1**

Al comma 2, sostituire le parole: non superiore al con le seguenti: pari al doppio del.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: 254.000 euro fino

a: finanze per l'anno 2003 con le seguenti: 508.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

1. 10. Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Deiana.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: superiore fino alla fine del comma con le seguenti: inferiore a 320.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 254.000 euro fino a: finanze per l'anno 2003 con le seguenti: 320.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

1. 11. Deiana, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , rivalutato forfettariamente del 25 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: 254.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 317.500 euro per

l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 63.500 euro, l'accantonamento del medesimo Ministero e, quanto a 254.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. 12. Gamba.

Al comma 3, dopo le parole: al presente articolo *aggiungere le seguenti:* nonché le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1,.

1. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

1. 16. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Gli ex militari, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, per i quali il diritto ai benefici previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, è cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione *una tantum*, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 01. Ruzzante, Pisa, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Pinotti, Lumia, Deiana.

(A.C. 3554 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 2.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

2. 1. Pinotti, Pisa, Ruzzante, Minniti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Deiana.

(A.C. 3554 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 254.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 254.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE: C'È ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C. 150 – Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo *status* di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Status di rifugiate).

Sopprimerlo.

5. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – 1. Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio

di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo *status* di rifugiate.

5. 3. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: consenta aggiungere le seguenti: o tollerati.

5. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Misure di protezione, assistenza e reintegrazione delle persone a rischio e delle vittime). – 1. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, o all'individuazione degli autori dei medesimi, si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Alle vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, e a coloro che si sottraggono al pericolo di subire i medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della citata legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Gli interventi sanitari di reintegrazione delle mutilazioni genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

9. 01. Bimbi, Cima.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle donne ed alle minori presenti sul territorio dello Stato, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-*bis*, è concesso lo *status* di rifugiato.

5. 1. Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-*bis* del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

***5. 5.** Bolognesi, Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Zanotti, Labate, Magnolfi, Polastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-*bis* del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

***5. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

5. 6. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Cooperazione allo sviluppo). — 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, vengono predisposti,

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarre le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Consequentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 02. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Labate, Zanotti, Polastrini, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Progetti di cooperazione allo sviluppo). — 1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

Consequentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 01. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

(A.C. 150 – Sezione 2)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Fatto commesso all'estero).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

*(Fatto commesso all'estero).**Sopprimere il comma 2.*

7. 1. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti, Polastrini.

Al comma 2, dopo le parole: mutilazioni genitali femminili aggiungere le seguenti: , e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti fino a: popolazioni locali, con le seguenti: è data priorità, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, ai.

7. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

(A.C. 150 – Sezione 3)**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 8.

*(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231).*

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

« ART. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto indicato al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Al comma 1, capoverso ART. 25-quater, sopprimere il comma 2.

8. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

(A.C 150 – Sezione 4)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 9.***(Sanzioni accessorie).*

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 9.***(Sanzioni accessorie).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio della propria professione, venga a conoscenza di fatti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 583-bis del codice penale, è tenuto all'obbligo di denuncia.

9. 1. Guido Giuseppe Rossi.*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. (Osservatorio). – 1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una/o o più

esperte/i, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

2. L'Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

9. 02. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Labate, Bolognesi, Zanotti, Polastrini, Cima.**(A.C 150 – Sezione 5)****ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 10.***(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 10.***(Copertura finanziaria).*

Al comma 1, sostituire le parole da: dagli articoli 2, comma 2 fino a: 4, comma 2, con le seguenti: dalla presente legge.

10. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 25 milioni di euro.

***10. 3.** Battaglia, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Zanotti, Bolognesi, Labate, Polastrini.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 25 milioni di euro.

***10. 4.** Bimbi.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro
con le seguenti: 15 milioni di euro.

10. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 150 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la pratica delle mutilazioni degli organi genitali femminili è purtroppo tuttora largamente diffusa in alcuni Paesi che la consentono o la tollerano;

rilevato che è una questione di civiltà fornire, nei limiti del possibile, una via di uscita alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie minori dal rischio di mutilazioni genitali, in quanto il Paese in cui vivono consente tali pratiche;

impegna il Governo

a considerare la possibilità, nell'ambito del prossimo varo di nuove norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, ad adottare iniziative affinché possa essere concesso lo *status* di rifugiate alle donne che si trovano in imminente e grave pericolo di subire le mutilazioni predette.

9/150/1. « Di Virgiliio, Franz, Parodi, Baiamonte, Ricciotti, Giulio Conti, Ricciuti, Falanga, Mario Pepe, Paoletti Tangheroni ».

La Camera,

premessi che la lotta alle pratiche di mutilazioni genitali femminili è una priorità per tutti quei paesi democratici che perseguono la tutela dei diritti fondamentali delle persone;

premessi che è in atto, a livello nazionale ed europeo, un processo di armonizzazione delle discipline sul riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di quei soggetti che possono subire tra l'altro danni alla propria integrità fisica per motivi di religione, di razza, di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché anche la normativa comunitaria in materia di diritto di asilo precisi e sancisca che tra i soggetti aventi diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato rientrino anche le donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie minori alla pratica di mutilazione genitale, prevista nel paese di origine.

9/150/2. « Mazzoni, D'Alia, Mereu, Annamaria Leone, Burani Procaccini ».